



Comune di Como

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo ha per oggetto la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.lgs. 163/2006.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo previsto dalle disposizioni normative in materia rispetto all'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:
 - a) *entità dell'opera*: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare;
 - b) *complessità dell'opera*: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80 del limite massimo sopra citato.
3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,85 del limite massimo sopra citato.
4. La determinazione della percentuale da applicare sarà effettuata secondo la formula PE+PC, da ricondurre, eventualmente, al limite massimo, laddove superiore. Nel caso in cui le disposizioni di legge in materia prevedano una differente percentuale di alimentazione del Fondo, i parametri di entità (PE) e di complessità (PC) sono ricondotti proporzionalmente al nuovo limite.

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal Regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
 - 1) *progettuale*: dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - 2) *esecutiva*: dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;
 - c) il regolamento individua le percentuali di incentivo spettanti per lo svolgimento delle attività ricomprese all'interno delle due macro fasi;
 - d) spetta al Dirigente, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.

2. Il Dirigente, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:
 - a) delle *responsabilità* connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
 - b) della *complessità* delle opere;
 - c) dei *tempi di esecuzione* delle prestazioni.
3. Il Regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. Tali riduzioni costituiscono economie al pari delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 4 – Applicazione del Regolamento

1. Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014.

Como, lì 24 maggio 2016

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL PRESIDENTE
Il Segretario Generale Supplente
Avv. Marina Ceresa



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CGIL FP


CISL FP&

UIL FPL

DICCAP

CSA

R.S.U.





Unione Benedetti FP CGIL

Consolato UILFA

Fernanda FP

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si impegnano a concretizzare nel corso dell'anno momenti di informativa sulle procedure attuative dell'incentivazione.